

Difetto dei presupposti di contingibilità ed urgenza per l'adozione di un'ordinanza per procedere al taglio forzoso di alberature ad alto fusto (grossi abeti e faggi pienamente sviluppati)

T.A.R. Veneto, Sez. II 30 ottobre 2015, n. 1122 - Di Nunzio, pres.; Mielli, est. - Bresciani (avv.ti Cocco e Salomoni) c. Comune di Falcade (avv. Gaz) ed a.

Bellezze naturali - Istanza di rimozione di alberature artificiali ad alto fusto - Illegittimità del silenzio dell'Amministrazione - Esclusione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La ricorrente è proprietaria di un immobile nel territorio del Comune di Falcade e lamenta la presenza, in alcuni terreni limitrofi, di alberature ad alto fusto che occludono la visuale della valle nonostante la previsione per quest'area nel piano regolatore di appositi "coni visuali" a tutela delle zone di interesse paesaggistico ed ambientale.

Espone di aver rivolto al Comune una prima richiesta nel 2013 per ottenere il ripristino della visuale panoramica, e che il Comune, con nota del 2 ottobre 2013, ha comunicato l'intenzione di intervenire nell'ambito di un progetto di recupero e riqualificazione degli spazi montani per il quale è stato chiesto un contributo economico alla Regione, ferma restando la necessità di concordare l'intervento con i privati proprietari dei terreni.

L'inclusione di tali aree nell'ambito di quelle ammesse al finanziamento tuttavia è stata stralciata dalla Regione che ha ritenuto di non poter erogare nessun contributo in ragione della mancanza di condizioni effettive di pericolo.

Conseguentemente il Comune non ha dato seguito all'intenzione precedentemente manifestata di intervenire sulla predette alberature.

La ricorrente in data 5 novembre 2014 ha presentato una nuova istanza e, a fronte dell'inerzia del Comune, ha presentato un diffida il 20 febbraio 2015.

Il Comune di Falcade, tramite il proprio legale, con nota del 7 maggio 2015, ha comunicato di non poter dar seguito all'istanza facendo presente l'insussistenza delle condizioni per procedere al taglio forzoso degli alberi nel senso richiesto dall'istante.

La ricorrente, in ragione della persistente inerzia del Comune, dato che non è possibile riconoscere una valenza provvedimentale alla nota del legale, con il ricorso in epigrafe chiede l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna a provvedere con un atto espresso, lamentando la violazione degli artt. 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 3 e 97 della Costituzione e lo sviamento.

In particolare la ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 76 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore che, per le aree della sottozona con destinazione agricola E3.1, riconosce al Sindaco la facoltà di obbligare i proprietari allo sfalcio dei terreni e di far ripristinare l'eventuale modifica dell'uso del suolo da prato a bosco, ovvero invoca l'art. 54 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, chiedendo l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente.

Si è costituito in giudizio il Comune di Falcade eccependo di essersi attivato nei limiti dei propri poteri in merito alle ripetute istanze presentate nel tempo dalla ricorrente, e che in realtà nella fattispecie non è ravvisabile un obbligo di provvedere in capo al Comune.

Sostiene infatti il Comune che difettano i presupposti di contingibilità ed urgenza per l'adozione di un'ordinanza ai sensi dell'art. 54 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che l'art. 76 delle norme tecniche di attuazione non è applicabile, in quanto si tratta di grossi abeti e faggi pienamente sviluppati, sicuramente piantumati molto prima dell'entrata in vigore nel 1997 dell'art. 76 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore invocato dalla ricorrente, sotto la vigenza del precedente regolamento edilizio che all'art. 36 disponeva che tutti gli spazi scoperti non pavimentati dovevano essere sistemati e mantenuti a verde possibilmente arborato (cfr. doc. 9 allegato alle difese del Comune).

Alla Camera di consiglio del 20 ottobre 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile perché, come eccepito dal Comune, nella fattispecie manca la fondamentale condizione affinché l'inerzia dell'Amministrazione diventi un inadempimento censurabile secondo il rito di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., ossia l'obbligo di provvedere.

Infatti il ricorso avverso il silenzio serbato dall'amministrazione non costituisce un rimedio di carattere generale esperibile in modo indifferenziato in tutte le ipotesi di comportamento inerte della pubblica amministrazione, e pertanto sempre ammissibile, ma soltanto un istituto giuridico relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate all'esistenza di un obbligo giuridico di provvedere da parte dell'Amministrazione nell'ambito di un procedimento amministrativo previsto dalla legge (sul punto cfr. la recente sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9 marzo 2015, n. 1182).

Sulla base di tale premessa è stata esclusa l'esperibilità del rimedio nell'ipotesi in cui la domanda di accertamento della pretesa inerzia sia diretta verso Amministrazioni non aventi competenza espressa sull'oggetto del procedimento (cfr. Tar

Lazio, Roma, Sez. II, 9 dicembre 2009, n. 12670), o nei casi in cui la domanda sia volta ad ottenere la riapertura di procedimenti già definiti in sede amministrativa ovvero per rimettere in discussione provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4227) o quando sia stato chiesto l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 3 ottobre 2012 n. 5199) o in presenza di domande manifestamente assurde o totalmente infondate (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 15 novembre 2004 n. 7382; Consiglio di Stato sez. IV 11 giugno 2002 n. 3256; Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6181; Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 novembre 1994, n. 950; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 agosto 1993, n. 838).

E' vero che in talune ipotesi la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di individuare un obbligo di provvedere dell'Amministrazione anche in assenza di una specifica norma di legge o di regolamento che imponga alla stessa di pronunciarsi sulla richiesta formulata.

Tuttavia tali ipotesi sono state ritenute sussistenti solo in casi particolari, in applicazione di principi generali sull'azione amministrativa, ove siano sussistenti ragioni di giustizia sostanziale o particolari rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati che impongano l'adozione di un provvedimento espresso al fine di consentire all'interessato di veder soddisfatta una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell'Amministrazione o di adire la via giurisdizionale per la tutela della propria sfera giuridica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 14 novembre 2014, n. 5601; Tar Campania, Napoli, Sez. II, 24 aprile 2015, n. 2385).

Nel caso all'esame non ricorrono tali presupposti, perché la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un pregiudizio per l'igiene pubblica, la salute, l'ambiente o la sicurezza derivante dalla presenza degli alberi (quali potrebbero essere ad esempio la diffusione di agenti infestanti, la proliferazione di parassiti, il pericolo di innesco di incendi a ridosso di nuclei abitati, di dissesto idrogeologico o di alterazione della biodiversità botanica), che possa giustificare l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, né ha dimostrato l'esistenza di norme di legge o di regolamento che prevedano un obbligo di intervento coattivo su terreni privati.

Infatti l'ordinanza n. 69 del 27 settembre 2012, il cui contenuto la ricorrente vorrebbe esteso ai terreni vicini al suo immobile, riguarda solo i terreni per i quali la Regione ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di pericolo che giustificano la necessità di un intervento e, come ha dedotto il Comune nella memoria di replica senza che tale circostanza sia stata contestata dalla parte ricorrente, gli alberi sul terreno limitrofo al suo immobile preesistevano alla variante al piano regolatore approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 3551 del 14 ottobre 1997 (cfr. doc. 8 allegato alle difese del Comune) che, con l'art. 76 delle norme tecniche di attuazione, ha innovativamente previsto forme di tutela delle aree a prato o seminativo dall'impianto di alberi.

La presenza degli alberi deve pertanto ritenersi consentita perché le previsioni urbanistiche sono idonee a conformare solo l'attività futura sul territorio senza poter incidere sull'assetto già esistente al momento della loro entrata in vigore, al pari delle norme tecniche di attuazione che sono atti a contenuto generale recanti prescrizioni di carattere normativo e programmatico destinate a regolare solo l'attività futura (cfr. Tar Puglia, Bari, Sez. III, 4 maggio 2012, n. 919; id. 21 ottobre 2011, n. 1598; Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4009; Consiglio di Stato, Sez. V, 6 marzo 2007, n. 1052).

In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

(Omissis)